

Protezione internazionale: il richiedente curdo sottoposto a vessazioni e minacce ha diritto alla protezione sussidiaria, anche perché la magistratura turca ha perso indipendenza

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 23 settembre 2014 (est. M. Flamini).

Protezione internazionale – Richiedente Curdo – Rischio di tortura e trattamenti disumani in conseguenza della situazione turca – Riforma della magistratura con eliminazione della sua indipendenza – Protezione sussidiaria – Sussiste

Costituisce fatto notorio (art. 115 c.p.c.) la drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare basti ricordare i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l'uso della lingua curda e sciolta l'Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdo; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l'obbligo per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l'unità e l'indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l'uso delle consonanti solo corde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell'ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l'Accademia della Magistratura all'autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto (cfr. proprio sulla riforma della magistratura Il SOLE 24 ORE, Turchia, leggi liberticide contro l'autonomia dei magistrati e l'uso di internet, 26.2.2014). Dal rapporto di Amnesty International del 2013 (consultabile al seguente link http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Turchia_1.pdf) emerge che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell'anno. Merita pertanto di essere ammesso alla protezione sussidiaria, il richiedente che alleghi le vessazioni subite da parte della polizia turca in un periodo consistente. Tali circostanze sono, infatti, del tutto coerenti con il quadro di decennali violenze e discriminazioni subite dal popolo curdo. Peraltro la recente riforma dell'ordinamento giudiziario ha soppresso qualsiasi indipendente della magistratura, ormai impossibilità a svolgere la funzione di argine alle misure ed agli abusi della polizia.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 depositato il 16.4.2014 ..., cittadino turco di etnia curda ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (notificato il 18.3.2014) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era nato e vissuto a .., un villaggio vicino ..., in Turchia; che era di etnia curda e che, come tutti i sui familiari, era stato simpatizzante dei partiti filocurdi (Dehap e Dtp prima e Bdp, poi); che il DTP, principale forza politica di sostegno ai curdi, nel 2009, è stata dichiarata fuorilegge dalla Corte Costituzionale; che il ricorrente, per la sola ragione di essere di etnia curda, è stato soggetto a numerosi atti di discriminazione anche nell'ambiente scolastico; che aveva svolto il servizio militare negli anni 2010-2011 nella zona di conflitto di Sirnak, durante il quale era stato più volte malmenato; che, nel 2007, mentre portava il cibo ai guerriglieri del PKK era stato notato dai guardiani del villaggio, segnalato ai militari i quali lo avevano portato in caserma, trattenuto per 13 giorni e più volte percosso; che, anche verso la fine del 2012, mentre portava del cibo ai guerriglieri in montagna, era stato visto dai militari i quali avevano percosso lui, la sorella ed i fratelli; che, in seguito a tali violenze, i militari avevano altresì incendiato l'abitazione del ricorrente; che, a causa di questi fatti la famiglia si era trasferita a ... e il ricorrente era stato costretto a lasciare la Turchia.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Acquisiti i documenti prodotti il difensore concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione

necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "*L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono

ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono del tutto credibili, in quanto coerenti, specifiche, ma non integrano la nozione di atti persecutori, necessaria per giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

..., dinanzi alla Commissione Territoriale e in sede di interrogatorio libero ha riferito: che aveva vissuto in un villaggio vicino .., limitrofo ad una zona di passaggio per le montagne che veniva usata dai guerriglieri; che vicino alla sua abitazione c'era un posto di polizia; che era stato fermato due volte dai poliziotti, nel 2007 e nel 2012, sempre mentre stava portando cibo in montagna ai guerriglieri, aveva conosciuto mentre andava al pascolo con gli animali di famiglia; che, entrambe le volte, era stato trattenuto, picchiato, lasciato a pane ed acqua; che, in seguito all'episodio del 2012, i poliziotti turchi avevano picchiato anche il fratello e la sorella del ricorrente ed avevano incendiato la sua abitazione.

Il ricorrente ha riferito specifici episodi di violenza subita da parte dei poliziotti turchi in ragione del suo aiuto fornito ai guerriglieri del PKK. Tali circostanze appaiono del tutto coerenti con la notoria e drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente.

In particolare basti ricordare i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l'uso della lingua curda e sciolta l'Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdo; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l'obbligo per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l'unità e l'indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l'uso delle consonanti solo corde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell'ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l'Accademia della Magistratura all'autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto (cfr. proprio sulla riforma della magistratura Il SOLE 24 ORE, Turchia, leggi liberticide contro l'autonomia dei magistrati e l'uso di internet, 26.2.2014).

Dal rapporto di Amnesty International del 2013 (consultabile al seguente link http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Turchia_1.pdf) emerge che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui

pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell'anno.

Ciò posto, quanto riferito dal ricorrente – in merito alla sua attività di sostegno ai guerriglieri, espletata attraverso la fornitura di cibo e sigarette ai membri del PKK ed alle violenze subite dai poliziotti turchi – non integra un comportamento univocamente persecutorio. La blanda attività di sostegno ai guerriglieri svolta dal ricorrente, i limitati interventi della polizia (che, pur essendo vicina all'abitazione del ricorrente, è intervenuta solo due volte, sebbene in modo molto violento) e la condizione della famiglia del ricorrente (che si è trasferita a pochi chilometri di distanza, senza subire trattamenti persecutori da parte delle autorità di polizia) non consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, configurandosi il danno sotto la specie del "trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine".

Il ricorrente, infatti, ha riferito, in modo preciso e dettagliato, delle vessazioni subite da parte della polizia turca nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2012. Tali circostanze sono del tutto coerenti con il quadro di decennali violenze e discriminazioni subite dal popolo curdo. Peraltro la recente riforma dell'ordinamento giudiziario ha soppresso qualsiasi indipendente della magistratura, ormai impossibilità a svolgere la funzione di argine alle misure ed agli abusi della polizia.

Tale quadro vale a rendere concreto il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, in termini materiali e psicologici, quali si sono già attuati nei confronti dei curdi (e, per quel che rileva in questa sede, del ricorrente).

Deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento a ... della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e riconosce a .. la protezione sussidiaria;
- Nulla per le spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.